

F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, ex lege, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 16.02.2015 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte del Procuratore Federale avv. Massimiliano CANE', segnalazione ex art. 67, lett. a) Regolamento di Giustizia Fibis;
- nella predetta segnalazione il Procuratore Federale dopo avere dettagliatamente esposto i fatti faceva richiesta di sospensione dei Tesserati Fibis POSSAMAI Giorgio e GALLAZZI Giovanni;

Considerato che:

- l'art. 67, lett. a) Regolamento di Giustizia Fibis prevede che *"I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale"* [omissis];
- la segnalazione pervenuta a questo organo di giustizia da parte del Procuratore Federale era dettagliata e documentata (annotazione del 10.02.15 avverso GALLAZZI Giovanni del Direttore di Gara AMBROSETTI Massimo; annotazione del 11.02.15 avverso POSSAMAI Giorgio del Direttore di Gara AMBROSETTI Massimo; annotazione dell'arbitro ILARIA Gesualdo; informativa del 12.02.15 a cura del Presidente CR Fibis Lombardia GILBERTONI Stefano), documenti agli atti di questo giudizio;
- non possano, pertanto, sussistere dubbi circa gli atteggiamenti antisportivi e contrari agli obblighi ed i doveri assunti dai



tesserati POSSAMAI Giorgio e GALLAZZI Giovanni, pur differenziandosi le condotte.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

Fatto

a) Il giorno 09 febbraio 2015, in Sesto Calende (VA), presso il C.S.B "Massè", durante lo svolgimento della 5° tappa del "Circuito Memorial CPV", durante la disputa dell'incontro tra gli atleti di 2^a cat. iscritti nella batteria nr. 7, GALLAZZI Giovanni del C.S.B. "LIDIA - RABEL8" ed il sig. CESTARO Pietro del C.S.B. "GUGLIELMO TELL", il sig. GALLAZZI Giovanni infastidiva, in diverse occasioni, il proprio avversario pronunciando, in più occasioni, frasi indecorose del seguente tenore letterale "*Cazzo come gioca il Cestaro...Gioca bene Cestaro*" arrivando anche a bestemmiare in diverse occasioni.

Tali atteggiamenti e frasi sono stati visti ed uditi dal direttore di gara sig. AMBROSETTI Massimo, che ha regolarmente denunciato l'accaduto.


b) Il giorno 10.02.2015 in Sesto Calende (VA), presso il C.S.B "Massè", durante lo svolgimento della 5° tappa del "Circuito Memorial CPV", durante la disputa dell'incontro tra gli atleti di 3^a cat. iscritti nella batteria nr. 8, POSSAMAI Giorgio del C.S.B. "ANGOLO 50" ed il sig. MAZZARON Marco del C.S.B. "LIDIA - RABEL8", il sig. POSSAMAI Giorgio dopo una decisione presa dall'arbitro ILARIA Gesualdo, su fatti di gara, si rivolgeva allo stesso urlando "Ma che cazzo fai? Chi cazzo ti credi di essere? Adesso ti spacco la stecca in testa".

A quanto sopra, sia per il punto a) che per il punto b) hanno assistito, oltre agli spettatori del torneo, anche il direttore di Gara sig. AMBROSETTI Massimo.

*

La Federazione non può ritenere ammissibile le condotte tenute dai tesserati POSSAMAI Giorgio e GALLAZZI Giovanni.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire, anche severamente, i



comportamenti tenuti dai predetti due giocatori prima, durante e dopo le partite in riferimento.

Il sig. POSSAMAI Giorgio ed il sig. GALLAZZI Giovanni hanno dimostrato, pur diversificando le loro condotte, di non avere rispetto alcuno dei propri avversari, degli organi preposti alla direzione di gara, degli organizzatori, del pubblico accorso per assistere ad una manifestazione decorosa, inoltre non hanno dimostrato rispetto alcuno per gli altri atleti impegnati nella manifestazione.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte dei giocatori nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, i sigg.ri POSSAMAI Giorgio e GALLAZZI Giovanni hanno contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui "...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva (omissis)".

L'atteggiamento posto in essere dai tesserati POSSAMAI Giorgio e GALLAZZI Giovanni sono segno di mancanza di rispetto nei confronti dell'arbitro, del Direttore di Gara e della Federazione nonché dei propri avversari.

Ritiene questo organo di giustizia, però, che la condotta del tesserato POSSAMI Giorgio sia da ritenersi più grave in quanto rivolta all'arbitro di gara con minacce che denotano un certa pericolosità ed offensività

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1, 10, 21, 27, 28 e 30 del Regolamento di Giustizia Federale ed art. 11 del Regolamento Organico FIBIS;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- sospende GALLAZZI Giovanni del C.S.B. "LIDIA - RABEL8" dalla attività agonistica individuale ed a squadre per un tempo di giorni 60 (sessanta);



Comunica che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale, la summenzionata sanzione disciplinare è immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo alla Corte sportiva d'Appello entro il termine di giorni sette, che in ogni caso decorre dalla pubblicazione.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato GALLAZZI Giovanni del C.S.B. "LIDIA - RABEL8" - nonché alla sua squadra di appartenenza.

- sospende POSSAMAI Giorgio del C.S.B. "ANGOLO 50" dalla attività agonistica individuale ed a squadre per un tempo di giorni 60 (sessanta);
- condanna ex art. 21 Reg. Giust. il sig. POSSAMAI Giorgio del C.S.B. "ANGOLO 50" al pagamento della sanzione pecuniaria di € 250,00, da versarsi direttamente alla F.I.Bi.S. Lombardia, improrogabilmente, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento, con l'avvertimento che in caso di inadempimento la suddetta sanzione è convertita in pena sospensiva di ulteriori giorni 30 (trenta), senza altro avviso.

Comunica che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale, la summenzionata sanzione disciplinare è immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo alla




Corte sportiva d'Appello entro il termine di giorni sette, che in ogni caso decorre dalla pubblicazione.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato POSSAMAI Giorgio del C.S.B. "ANGOLO 50" nonché alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 27 febbraio 2015

Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Rosso', written in a cursive style.